

TRIBUNALE DI BIELLA
PROTOCOLLO D'INTESA FRA MAGISTRATI E AVVOCATI
SULLE SPESE PER I FIGLI IN MATERIA DI SEPARAZIONE,
DIVORZIO E PROCEDIMENTI EX ARTT. 316 C.C.

PREMESSA

Il presente protocollo si propone la finalità di definire e regolamentare le spese, ordinarie e straordinarie, per i figli, nei procedimenti di affidamento, separazione e divorzio, al fine di ridurre, quanto più possibile, il contenzioso tra i genitori.

Le spese ordinarie sono contemplate nell'assegno di mantenimento ed hanno i caratteri dell'ordinarietà e della frequenza, mentre le spese straordinarie (extra-assegno) sono oggettivamente imprevedibili nell' *an* e/o indeterminabili nel *quantum*.

Nell'ambito delle spese straordinarie, vanno distinte le spese che sono subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese che invece devono considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.

L'esatta determinazione delle spese straordinarie c.d. obbligatorie è indispensabile al fine di poter azionare direttamente il titolo, ovvero il provvedimento giudiziale (verbale di separazione, provvedimenti provvisorie e/o modifiche dei medesimi, sentenza di divorzio), mediante atto di precetto, così contenendo i tempi ed i costi per il recupero e dunque provvedendo a deflazionare il contenzioso conseguente.

Salva diversa previsione, il presente protocollo si intenderà richiamato, dalla data della sua sottoscrizione, in tutti i provvedimenti di determinazione del contributo per il mantenimento per i figli.

ART. 1

Determinazione dell'assegno di mantenimento e definizione delle cd.

“spese ordinarie”



I difensori, nella determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, il Presidente del Tribunale, nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c., ed il Tribunale nella decisione dei procedimenti, individueranno, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 155 c.c. le spese che rientrano nel contributo ordinario al mantenimento dei figli.

Per spese ordinarie si intendono quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo, la non gravosità e per requisito funzionale, l'utilità e/o la necessità.

Salva diversa previsione, si considerano, pertanto, ricomprese nell' assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione (esclusi abbigliamento tecnico sportivo e da cerimonia), le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco (privi di prescrizione medica).


ART. 2

Determinazione delle spese che non rientrano nell'assegno di mantenimento straordinarie (ossia extra-assegno)

I difensori, nelle richieste economiche per i figli, il Presidente del Tribunale, nell'emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 708 c.p.c. ed il Tribunale nelle sue decisioni, dovranno individuare, in modo dettagliato, le spese ulteriori, rispetto al contributo al mantenimento per i figli, che verranno suddivise tra i genitori.

Per spese scolastiche (extra-assegno) si intendono quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: requisito temporale, l'occasionalità e/o la sporadicità, requisito quantitativo, la gravosità e requisito funzionale, la voluttuarietà.

In ogni caso, salvo diversa previsione, le spese extra assegno – mediche, scolastiche ed extrascolastiche – si suddividono in spese che richiedono il preventivo accordo e spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, fermo restando che le scelte relative alla straordinaria amministrazione del figlio dovranno essere condivise tra i genitori.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is located on the right side of the page, vertically aligned with the text of the second paragraph under Article 2.

Resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione.

ART. 3

Onere di concertazione

Al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di avere inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o altro mezzo con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 15 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà come approvata.

ART. 4

Onere di documentazione delle spese extra-assegno

Tutte le spese extra-assegno di cui all'art. 2) del presente protocollo dovranno essere documentate.

I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate.

Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore.

ART. 5

Individuazione delle singole voci di spesa extra-assegno

Salvo diverso accordo, in relazione alla specifica indicazione delle voci di spesa extra assegno, si suggeriscono le seguenti linee guida:

- **Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:** a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) abbonamento trasporto pubblico;



- **Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:** a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati; b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso; c) corsi di specializzazione e master; d) gite scolastiche con pernottamento, e) corsi di recupero e lezioni private; f) spese per esami facoltativi (es. lingue straniere) e relative certificazioni; g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
- **Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:** a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno secondo le attitudini e le abitudini pregresse del minore e relativi accessori; b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario; c) spese per la cura (cibo e cure veterinarie) degli animali domestici presenti nel nucleo familiare in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i figli; d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo, e) spese per la patente;
- **Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:** a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore; c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio; d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo; e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi; f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
- **Spese medico-sanitarie:** tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e



spese farmaceutiche, in quanto prescritte. Se esiste una polizza sanitaria a beneficio dei figli occorre l'accordo dei genitori per la prosecuzione della polizza, per il riparto dell'onere e per l'attivazione della stessa.

ART. 6

Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori

I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel suddividere le spese extra-assegno tra i genitori, determineranno la percentuale che farà carico a ciascuno di loro, in ossequio al principio di proporzionalità previsto dall'art. 155 Cod. Civ. Ne discende, pertanto, che le spese in oggetto potranno essere ripartite tra i genitori in misura diversa tra di loro.

ART. 7

Modalità e termini di corresponsione

Salvo diverso accordo e previsione, i difensori delle parti, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, provvederanno a determinare le modalità di partecipazione alle spese extra-assegno, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche.

Per ogni singolo capitolo di spesa (scolastica, medica, ecc....) superiore ad € 500 si suggerisce, al fine di evitare di onerare il genitore convivente con il minore di anticipare integralmente un tale importo, di indicare un termine precedente all'esborso, affinché i genitori possano mettere a disposizione la somma necessaria.

I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile e in tal caso l'altro genitore dovrà rimborsare la sua quota di spesa entro 15 giorni dalla richiesta documentata.

Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.

In difetto di corresponsione (da parte del genitore che non le ha sostenute) delle spese da corrisondersi senza necessità di preventivo accordo come elencate dal presente protocollo, si dà atto che il Tribunale ritiene di aderire



all'indirizzo delineato dalla Suprema Corte che ammette per il loro recupero la possibilità di procedere in forza del titolo esecutivo mediante atto di precetto (cfr. Cass. 11316/2011).

Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.

Il grave e reiterato inadempimento sarà valutato dal giudice al fine della rideterminazione dell'assegno mensile comprensivo anche delle spese straordinarie calcolate forfettariamente.

Biella, 19 Aprile 2018

Il Presidente del Collegio civile del Tribunale di Biella Dott.ssa Claudia Ramella Trafighet

IL PRESIDENTE
C. RAMELLA TRAFIGHET



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella Avv. Daniela Giraudo



V° Il Presidente f.f. del Tribunale di Biella Dott.ssa Paola Rava

